

Aprile 2009

Oggetto: Iscrizione dei familiari a carico

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del, con la quale è stato posto un quesito in merito alla disciplina inerente l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico.

In particolare, codesto Fondo evidenzia che l'art. del proprio Statuto prevede la possibilità di far aderire anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti e detta talune regole di carattere generale. Per i profili relativi alla contribuzione, il predetto articolo rinvia poi ad un apposito regolamento in corso di predisposizione, finalizzato a definire nel dettaglio i limiti e le modalità di partecipazione al Fondo dei fiscalmente a carico.

Pertanto, in base allo Statuto, l'adesione del soggetto fiscalmente a carico risulta collegata a quella dell'iscritto, essendo demandata a quest'ultimo la facoltà di attivare una posizione in favore della persona a suo carico, mediante formulazione di apposita richiesta da inoltrare al Fondo.

Quanto sopra vale, certamente, per quanto attiene al momento genetico di instaurazione del rapporto; non risulta, invece, disciplinata la sorte del fiscalmente a carico nell'ipotesi in cui venga meno, per una delle ragioni consentite dal sistema (e, cioè, per riscatto totale della posizione o per trasferimento), il rapporto tra il Fondo e l'iscritto.

In occasione della redazione del regolamento di cui al sopra citato art..... dello Statuto, il consiglio di amministrazione si è interrogato in merito alla linea operativa da seguire in siffatte ipotesi. Nello specifico, codesto Fondo chiede di conoscere se in tali casi sia legittimo consentire il mantenimento della posizione individuale precedentemente aperta a nome di un familiare a carico dell'iscritto, anche in assenza di contribuzione, ovvero se la posizione individuale del familiare debba essere liquidata o trasferita, in conseguenza della cessazione dal Fondo dell'iscritto.

Per quanto qui rileva, si fa presente che alcune indicazioni in merito a tale tipologia di adesioni sono state fornite nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006. Nelle citate Direttive è stato precisato che i soggetti fiscalmente a carico, di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986), hanno titolo di aderire sia alle forme individuali sia alle forme collettive. Quanto a quest'ultime forme, è stato inoltre chiarito che l'inclusione nella platea di riferimento anche dei familiari a carico deve essere necessariamente prevista dallo Statuto, trattandosi di previsione eventuale, rimessa alla discrezionalità di ciascun Fondo.

Ferma restando la facoltà delle forme collettive di includere o meno nella propria platea di riferimento anche i familiari a carico dei lavoratori iscritti, si esprime l'avviso che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, non comporti necessariamente la caducazione dell'iscrizione al Fondo del fiscalmente a carico, ove successivamente venga meno quella inerente all'iscritto principale, considerato che l'iscrizione del fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In ragione di quanto sopra evidenziato e al fine di favorire la gestione continuativa e stabile della posizione accesa a favore del fiscalmente a carico, si ritiene, dunque, che vada comunque consentito il mantenimento presso il Fondo pensione della posizione individuale maturata dal fiscalmente a carico, anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di riferimento cessi di aderire al Fondo stesso. Ciò risulta, inoltre, coerente con quanto previsto per gli altri iscritti in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Il Presidente